

ATTO D'OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il presente atto d'obbligo che costituisce parte integrante della concessione approvata con decreto del Dirigente Generale del Territorio e dell'Ambiente, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione.

Il concessionario Comune di Aci Castello (P.IVA: 00162000871), con sede legale in via Dante n. 28 - 95021 Aci Castello (CT), indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it, rappresentato dal Sindaco pro tempore Carmelo Camillo Scandurra, a fronte dell'uso complessivo di un'area demaniale marittima di mq 135,20 situata presso la località Lungomare G. Pezzana (identificata al NCT al foglio 11, particella 1392) per la realizzazione e gestione di un solarium ad uso pubblico per la diretta fruizione del mare, con utilizzo stagionale dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, si impegna all'esercizio della concessione sotto l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel decreto di concessione stesso, nonché di quelle contenute nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli Enti interessati, oltre che alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. Nel caso venga revocato il decreto di concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, il Concessionario sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale;
- a. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione regionale;
- b. L'Amministrazione Regionale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte il decreto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- c. Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal decreto di concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- d. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità regionale sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa;
- e. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione; ovverossia avvalersi della polizza fideiussoria accesa dal concessionario.
- f. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà

nell'esercizio del presente atto d'obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

- g. Il concessionario manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo stessa da parte di terzi.
- h. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, neppure in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate, dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti e presenti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente atto d'obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1. Nei casi di scadenza, decadenza, revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica ed antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2. Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente atto d'obbligo, se prima non avrà ottenuto;
 - a) la concessione\autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;
 - b) il nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali, ove prescritto a norma dell'art. 7 Legge 29 Giugno 1939 n°1497, rilasciato dalla Regione, competente a norma dell'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616;
 - c) il nulla Osta ai fini sismici ai sensi della Legge 2 Febbraio 1974 n°64, ove prescritto;
 - d) tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta, licenze previste dalle vigenti leggi ancorché non espressamente richiamate.
- 3. Il concessionario non potrà altresì mettere in esercizio gli impianti ed i manufatti prima di aver ottenuto, ove richiesti:
 - a) autorizzazione agli scarichi ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n°319 e succ. modificazioni se dovuti;
 - b) certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 29 Luglio 1982 n° 577 ove prescritto;
 - c) licenza per l'esercizio pubblico a norma dell'art. 86 T.U. legge di P.S. come modificato dall'art. 19 n° 8 D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616 (competenza attribuita ai Comuni);
 - d) autorizzazione alla vendita e consumo di alimenti e bevande a norma dell'art. 89 del T.U. Legge di P.S. come modificato dalla Legge 14 Ottobre 1974 n° 524 se dovuti;
- 4. La mancata acquisizione delle eventuali suddette autorizzazioni, se dovute, o la mancata messa in esercizio dell'attività entro il termine di un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivi di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 C.N.
- 5. Il concessionario dovrà realizzare o mantenere entro la zona concessa le opere descritte nel verbale di consegna che sarà redatto in sede di accertamento congiunto con gli Uffici competenti e di cui si darà formale comunicazione;
- 6. Le eventuali opere realizzate ed il ripristino e messa in sicurezza degli impianti idrico, elettrico, trattamento acque etc, non appena ultimate, dovranno essere collaudate da un professionista abilitato ed il relativo certificato di collaudo dovrà essere presentato in duplice copia a questa Amministrazione;

7. Le opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza resteranno acquisite al Demanio regionale, quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del C. N. salvo che l'Amministrazione concedente non ne preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area da eseguire a cura e spese del concessionario;
8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa;
9. Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli il cartello indicatore della concessione demaniale realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Struttura Territoriale Dell'Ambiente di Catania, numero e data del decreto di concessione;
10. L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità Concedente e nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione, per la sussistenza dei quali il concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante istanza in bollo;
La società concessionaria rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto e in genere della concessione assentitale, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il concessionario si impegna, sin dalla data di rilascio del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
11. Il concessionario si obbliga a provvedere per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della concessione, nonché di corrispondere ogni eventuale tassa ed imposta dovuta per legge.
In caso di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 C. N., si potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, intervenire d'ufficio a spese del concessionario, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del concessionario per le spese maggiori;
12. Il canone commisurato alla durata sessennale della C.D.M. risulta determinato in € 6.833,52 (seimilaottocentotrentatre/52), come da foglio di calcolo e si intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; a tal fine il concessionario si obbliga a versare le maggiori somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (*che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno*), entro il 15 settembre di ogni anno di concessione. Per le spese di registrazione del titolo è stata versata la quota annuale della tassa di registro (Art. 17 comma 3 del DPR 131/1986 e s.m.i.), pari ad €. 200,00 (duecento/00), determinata nella misura del 2% del valore del titolo/contratto concessorio.
13. Nel caso in cui i redigenti P.U.D.M. prevedano per le aree limitrofe all'area oggetto della concessione un utilizzo diverso, la concessione, alla scadenza naturale, potrà essere adeguata agli stessi piani, come disposto dell'art. 4 comma 3 della L.R. 15/2005;
14. Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
15. Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno di prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio – ed i disegni dei

manufatti, delle opere e degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata”.

16. Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d’obbligo costituisce presupposto per l’instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 lett. F del C.N., oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.

Il concessionario si obbliga a versare eventuali conguagli del canone per gli anni successivi a quello del rilascio nei termini che saranno definiti dall’Amministrazione Regionale, nonché a trasmettere all’Amministrazione copia della ricevuta di versamento dello stesso entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento degli eventuali conguagli del canone nei termini di cui sopra comporta l’automatica decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 1 della L.R. 15/2005.

17. Il concessionario è tenuto a mantenere in efficienza e fornire l’assistenza discendente dall’uso e mantenimento di una infrastruttura portuale per tutto l’arco dell’anno;

18. Il concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza Balneare emanata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente nonché delle ordinanze in materia di sicurezza della navigazione emanate dalla Capitaneria di Porto.

19. In caso di lavori all’interno dell’area portuale il concessionario provvederà a porre in essere ogni cautela anche attraverso cartelli monitori al fine di evitare danni a cose e/o persone la cui responsabilità resta sempre in carico al concessionario medesimo.

In ogni caso, il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall’Amministrazione concedente a mezzo posta elettronica certificata (**dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it**), nel termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta stessa, determinerà l’attivazione delle procedure di decadenza ai sensi dell’art. 47 Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente atto d’obbligo viene firmato dal Concessionario pro tempore Sindaco Carmelo Camillo Scandurra, Il concessionario, nella qualità, dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale del Comune di Aci Castello e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la pubblica amministrazione, al seguente indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Il Concessionario

(Comune di Aci Castello)

.....

Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotti del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri **da 1 a 19** e con le lettere **dalla a alla h**, e di accettarle espressamente ai sensi dell’art. 1341 del c.c., ed autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della concessione.

Catania, lì

Per il Comune di Aci Castello

Il Sindaco Carmelo Camillo Scandurra



Carmelo Camillo Scandurra
13/08/2026 10:51:13 UTC+0200

Per la S.T.A. di Catania
La Dirigente
Dott.ssa Valentina Tamburino